

Art. 1.

E' approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il suaccennato progetto 3 novembre 1924 per l'impianto di un binario di raccordo dello stabilimento delle « Fabbriche riunite cementi e calce » colla stazione di Imperia (Oneglia).

Art. 2.

Per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori contemplati nel progetto succitato è assegnato il termine di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il Governo si riserva ampia facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio del raccordo senza compenso quando lo ritenga necessario per esigenze di servizio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1927.

Modificazioni alla nomenclatura e classificazione delle cose per il trasporto a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

La voce « Cartoni fini... 44 50 52 — — » della nomenclatura e classificazione delle cose spedite a piccola velocità (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) è modificata come appresso, ferma restando la nota relativa:

Cartoni fini:

a) stampati o litografati 44 — — — —
b) altri 44 50 52 — —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1927 - Anno V.

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1927.

Proroga del termine assegnato al Commissario incaricato della temporanea gestione della Congregazione di carità e di altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di Altamura.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1926, con il quale si prorogava fino al 30 marzo 1927 il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al Commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità e di altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di Altamura;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al Commissario un'ulteriore proroga del termine suaccennato;

Visto il R. decreto 26 aprile 1926, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto Commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 dicembre 1927. Il Prefetto di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 aprile 1927 - Anno V.

p. Il Ministro: SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1927.

Approvazione di disposizioni concernenti l'impiego dei gas tossici di cui al regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il regolamento concernente l'impiego dei gas tossici, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati:

a) la tabella delle sedi per le sessioni di esame per il conseguimento del certificato di idoneità, di cui all'art. 31 del regolamento, risultante dall'allegato 1° al presente decreto;

b) i programmi per gli esami di conseguimento del certificato di idoneità per la abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'art. 33 del regolamento, risultanti dall'allegato 2° al presente decreto;

c) le prescrizioni di cui all'art. 59 del regolamento, relative ai recipienti ed imballaggi, nonché al trasporto dei gas tossici, risultanti dall'allegato 3° al presente decreto;

d) i modelli di cui all'art. 68 del regolamento, risultanti dagli allegati 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° al presente decreto.

Art. 2.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1927 - Anno V.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 2° (Articoli 26 e 33).

Programmi per gli esami diretti a conseguire il certificato di idoneità per la abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici

SEDI DI ESAMI.

ALLEGATO 1° (art. 31).

Numero d'ordine	Sedi	Province comprese nella circoscrizione
1	Torino	Torino, Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Vercelli.
2	Genova	Genova, Imperia, Savona, Spezia.
3	Milano	Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Pavia, Piacenza, Sondrio, Varese.
4	Venezia	Venezia, Belluno, Bolzano, Mantova, Rovigo, Trento, Udine, Verona, Vicenza, Treviso, Padova.
5	Trieste	Trieste, Fiume, Gorizia, Pola.
6	Bologna	Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro.
7	Firenze	Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Siena.
8	Roma	Roma, Aquila, Chieti, Frosinone, Perugia, Pescara, Rieti, Teramo, Terni, Viterbo.
9	Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Campobasso.
10	Bari	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Zara.
11	Palermo	Palermo, Caltanissetta, Castrogiovanni, Catania, Girgenti, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani.
12	Taranto	Taranto, Catanzaro, Cosenza, Matera, Potenza, Reggio Calabria.
13	Cagliari	Cagliari, Nuoro, Sassari.

I.

Gli esami vertono sul gas o sui gas per i quali viene richiesta la abilitazione, e constano di prove pratiche e di prove orali.

Le prove pratiche hanno per oggetto:

- a) la tecnica per le varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia, nonché con il trasporto di ciascun gas tossico per il quale viene richiesta la abilitazione;
- b) la tecnica delle varie manipolazioni connesse con la utilizzazione dei gas tossici di cui alla precedente lettera a);
- c) l'impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas.

Le prove orali riguardano:

- a) le nozioni elementari sulla preparazione e utilizzazione industriale del gas, sulle sorgenti di intossicazione durante la fabbricazione e durante la utilizzazione del gas stesso; sull'azione tossica di questo, sui modi di rivelarne la presenza, sulle norme cautelative in generale e sui soccorsi di urgenza.
- b) la conoscenza del regolamento sull'impiego dei gas tossici, approvato con il Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, ed in particolare del titolo secondo di esso.

II.

Per le prove pratiche, ciascuna commissione esaminatrice stabilisce l'istituto o lo stabilimento in cui esse dovranno svolgersi.

Per ciascun aspirante la commissione esaminatrice formula il tema da svolgere, determina gli elementi che possono essergli messi a disposizione e stabilisce il tempo massimo di durata della prova.

Alle prove pratiche devono presenziare costantemente tre membri della commissione esaminatrice delegati a riferire sulla capacità ed abilità di ciascun aspirante alla commissione stessa, che darà, sul loro rapporto, il voto.

La prova orale dovrà durare non meno di venti e non più di trenta minuti. Ogni commissario dispone di dieci punti per il complesso delle prove pratiche e di dieci punti per la prova orale.

Otengono il certificato di idoneità gli aspiranti che abbiano conseguito sette decimi nel complesso delle prove pratiche ed orali, purchè abbiano conseguito non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Delle operazioni degli esami viene redatto, giorno per giorno, un processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Visto:

Il Capo del Governo
Ministro per l'Interno:

MUSSOLINI.

Visto:

Il Capo del Governo
Ministro per l'Interno:

MUSSOLINI.

ALLEGATO 3° (Art. 59).

Condizioni di sicurezza per i trasporti delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore indicate nell'elenco allegato al Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

§ I. — CONDIZIONAMENTO DELLE SOSTANZE.

1. *Cianuri alcalini* (n. 5 dell'elenco): in recipienti metallici, a tenuta ermetica con coperchio a giunzione saldata o aggrappata per tutto il contorno, ovvero a piastra di chiusura con guarnizione, e contenuti in recipienti di legno ben connessi, dello spessore di almeno un centimetro.

2. *Cloropierina o nitroclorofornio; Cianogeno, bromuro o cloruro di: cloro ciano-carbonico; Isocianitri* (nn. 7, 8, 9, 11 dell'elenco): in recipienti inattaccabili dalla sostanza, a pareti robuste, a chiusura ermetica in modo da impedire che sfuggano i liquidi o i loro vapori qualunque sia la posizione del recipiente, e riposti in casse robuste, provviste di coperchio e di maniglie od imbottite di materia inorganica come scorie laniformi, terra di infusori o simili, e del peso complessivo lordo di non oltre kg. 50 per recipiente. Le casse e i recipienti dovranno portare: una striscia nera in vernice; la indicazione «Veleno» e il disegno in nero di un teschio.

3. *Benzina* contenente composti organo metallici o altre sostanze tossiche; *solfuro di carbonio* (n. 4 e 12 dell'elenco): sono ammessi:

a) recipienti di latta a pareti piane della capacità fino a litri 20, racchiusi in robusta cassa di legno, in numero di due al massimo, del peso lordo complessivo fino a kg. 50;

b) recipienti a parete cilindrica, di robusto lamierino zincato o stagnato, con cerchiature di rinforzo, della capacità fino a litri 200; tappo metallico apribile soltanto a mezzo di chiave speciale, od assicurato con piombo o suggello;

c) recipienti in forte lamiera di ferro, ribadita, zincata, stagnata o anche verniciata, con tappo come sopra e della capacità fino a litri 650.

Il solfuro di carbonio si potrà trasportare solo con i recipienti di cui alle lettere b) e c), introducendo in ciascuno di essi da 1 a 3 litri di acqua a seconda della capacità.

I recipienti di cui alle lettere b) e c) dovranno portare una striscia rossa a vernice: le casse dei recipienti di cui alla lettera a) e in genere gli altri recipienti dovranno portare una etichetta con la indicazione « infiammabili » e « veleni ».

I serbatoi montati sopra veicolo (carrì serbatoio), oltre che soddisfare alle norme generali di resistenza inerenti al mezzo di trasporto adottato, devono essere muniti degli opportuni organi di sicurezza prescritti per il trasporto di liquidi i cui vapori possono dar luogo a scoppi.

4. *Disposizioni comuni ai numeri 2 e 3*: Nei casi speciali in cui il recipiente debba essere mantenuto in una data posizione, avrà la base o l'imballaggio così foggianti che il recipiente stesso non possa diversamente venir collocato in modo stabile: inoltre dovrà portare all'esterno ben chiare le necessarie indicazioni.

I recipienti che presentassero anche lievi trapelamenti dovranno escludersi dal trasporto e depositarsi in località isolata e aperta, finchè siano stati riparati o siasi provveduto al ricupero o alla dispersione del liquido, dopo avere reso questo innocuo coi modi più opportuni.

5. Per i gas compressi o liquefatti contenuti in recipienti ad alta pressione: *acido cianidrico; amoniacca; anidride solforosa; cloro; fosgene* (nn. 1, lett. b); 2; 3, lett. d); 6, lett. c); e 10 dell'elenco): i recipienti destinati al trasporto su via ordinaria, o per ferrovia o per via d'acqua, dei gas compressi o liquefatti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel Regolamento approvato con decreto dei Ministri per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per l'economia nazionale, in data 12 settembre 1925, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 232, del 6 ottobre 1925, riguardante le prove e le verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti.

b) *acido cianidrico* (n. 1, lett. c) dell'elenco): i recipienti dovranno essere costruiti di buon materiale e corrispondere alle norme generali di sicurezza dei recipienti soggetti a pressione interna di gas. All'atto delle visite detti recipienti potranno essere esaminati dai collaudatori di cui all'art. 2 del citato Decreto min. 12 settembre 1925, i quali avranno anche facoltà di sottoporre un numero sufficiente alla verifica di resistenza, mediante prova idraulica, o caricamento con sovraccaricatura di pressione nei termini ammessi per le caldaie a vapore.

§ II. — NORME CONCERNENTI I TRASPORTI

1° *Trasporti per via ordinaria* (veicoli a trazione animale, o meccanica):

a) sostanze per le quali non è prescritta la licenza per il trasporto (art. 4 del Regolamento): per esse devono attuarsi le opportune misure precauzionali per evitare che i liquidi, trascinando o spandendosi per casi fortuiti, possano arrecare danno alle persone: il loro trasporto non è consentito quando debba essere fatto con mezzi che fanno servizio pubblico anche per passeggeri (corriere postali, autotrasporti);

b) sostanze per le quali è prescritta la licenza per il trasporto (art. 23 del Regolamento): il loro trasporto non è consentito quando si tratta di mezzi che fanno servizio pubblico anche per passeggeri (corriere postali, autotrasporti).

I recipienti di gas compressi o liquefatti, se caricati in carro scoperto, dovranno essere protetti durante i grandi calori per mezzo di copertoni, stuoie inumidite, ecc.

Non devono trasportarsi promiscuamente gas che, mescolati, possano dare luogo a miscela esplosive o a reazioni violente.

Il trasporto dovrà, in ogni caso, essere fatto sotto la vigilanza di persona abilitata all'impiego di gas tossici a norma dell'art. 26 del Regolamento, che deve essere provvista degli adatti mezzi di protezione per eventuali necessità in caso di pericolo.

Il trasporto e le operazioni di carico e scarico delle sostanze liquide i cui vapori sono tossici e possono, inoltre, dare luogo a incendio o a scoppio, non dovranno effettuarsi prima dell'alba e dopo tramonto.

2. *Trasporti per via ferrata*. — I trasporti sulle ferrovie dello Stato sono disciplinati dalle norme contenute nell'allegato 7 alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose, edizione 1° gennaio 1922. Le stesse norme sono estese ai trasporti che si effettuano sulle altre vie ferrate non appartenenti o non gestite dallo Stato.

3. *Trasporti per via di acqua* (marittimi, fluviali, lacuali). — Nei loro confronti si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento che determina le norme per l'imbarco, trasporto in mare e sbarco, delle materie pericolose, approvato col R. decreto 13 luglio 1903, n. 361, e nelle sue successive modificazioni.




Visto:

Il Capo del Governo

Ministro per l'interno:

MUSOLINI.

ALLEGATO 4° (art. 26).

<p style="text-align: right;">N. di matricola </p> <p style="text-align: center;">PATENTE DI ABILITAZIONE all'impiego del gas tossici</p> <p>rilasciata a..... di..... nato a..... il..... domiciliato a..... via..... a seguito della presentazione del certificato di idoneità, ottenuto il..... col N. di protocollo (art. 34 del Regol.)</p> <p>Il 19....</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>IL PREFETTO</p> </div>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;">  <p>Firma del titolare</p> </div> <p>.....</p> <p>Visto per l'autenticità: IL PREFETTO</p> <p>.....</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>
--	--

(Dimensioni: cm. 11 per 16).

Visto: Il Capo del Governo Ministro per l'Interno:
MUSCOLINI.

ALLEGATO 5° (art. 27).

CERTIFICATO MEDICO

RISULTATO DELL'ESAME

subito dal Signor.....
paternità..... luogo di nascita.....

a) Indicazioni fornite dall'interessato.

Malattie personali progressse	
Malattie famigliari progressse	
Disturbi soggettivi	
Abitudini a sostanze stupefacenti (oppio, morfina, eroina, etere, cocaina, ecc). a tabacco a alcool	

Dichiaro che le notizie da me date sui miei precedenti personali e famigliari sono vere,
complete e fedelmente registrate.....

Firma


ALLEGATO 6° (art. 40, 41, 47).

DOMANDA DI LICENZA PER UTILIZZARE IL GAS TOSSICO

(1) Il sottoscritto... autorizzato con D.M. del... a utilizzare il Gas tossico (1) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. ... del... domanda la licenza di utilizzare detto gas, per i seguenti motivi: nel (2) Le operazioni relative avranno inizio il giorno... alle ore... avranno termine il giorno... alle ore (3) Le operazioni sono affidate, per la esecuzione, al direttore tecnico Sig. dott. (4) 1. ... patente di abilitazione n. ... rilasciata dal Profetto di... 2. ... idem... 3. ... idem... 4. ... idem... (5) Unico a corredo della presente domanda, il foglio delle operazioni o le dichiarazioni scritte dall'art. (6) e si obbliga di osservare, oltre le norme e condizioni contenute negli art. (7) del Regolamento approvato con il R. D. 9 gennaio 1927, n. 147, relativamente all'utilizzazione del gas tossico, anche quelle che venissero prescritte ai termini dell'art. (8) ...

IL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE

Adde Ricevuta la domanda di cui sopra col n. ... di protocollo rilasciata la licenza N. ... e annesso foglio di operazioni non rilasciata la licenza per i seguenti motivi: Sopra luogo compiuto dal perito Sig. (8) come da relazione unita. Avverita l'Autorità sanitaria di, o il delegato del R. Osservatorio regionale di fitopatologia di (8) il ...



- (1) Nome scientifico e commerciale del gas. (2) Indicare i locali, la nave o la località nella quale si propongono l'impiego del gas (art. 40, 41, 47, del regolamento). (3) Articoli 43 e 51. (4) Nome del direttore tecnico (art. 6, n. 4). (5) Notizie relative ai locali (art. 40 e 41) o alla località (art. 47). (6) Indicare, secondo i casi, o l'articolo 40, nn. 1, 2 e 3, o 47 n. 1. (7) Articoli 44, 45, 46, 48, 51, 52. (8) Articoli 42 o 49. (9) Articoli 41, 43.

Visto: Il Capo del Governo Ministro per l'Interno: MUSSOLINI.

Foglio N.

FOGLIO DELLE OPERAZIONI


ALLEGATO 7° (art. 40, 41, 47).

annessa alla Licenza N. ... in data ... al Sig. ... per utilizzazioni del gas tossico ... Direttore tecnico Sig. Dott. ... il giorno ... 19 ... a ...

Table with 10 columns (I-X) and 2 rows. Column I: LOCALI (1). Column II: Mezzi di ventilazione (2) naturale, (3) artificiale o indiretta. Column III: Gas in gr. per 1 m³ ambiente. Column IV: Se i locali furono preparati come al nn. 2, 3, 4, 5 dell'art. 41. Column V: Se fu adempiuto al disposto del n. 1 dell'art. 4, e delle lett. c, d dell'art. 45 (4). Column VI: Ora di inizio della operazione. Column VII: Ora di inizio e durata della aereazione. Column VIII: Note relative alla rioccupabilità dei locali (5). Column IX: Ora in cui ha terminato l'operazione. Column X: Annotazioni.

IL DIRETTORE TECNICO

(firma)



- (1) Identificazione dei locali o della località. (2) Finestre o aperture e loro numero. (3) Ventilatori, aspiratori, propulsori, iniettori d'aria calda o di vapore, ecc. (4) Nel caso di impiego di gas in aperta campagna, si omettono le indicazioni di cui alle colonne II, IV, VII e VIII; nella colonna V si indichi se fu adempiuto al disposto dell'art. 51, lettere c, d, e. (5) Indicare in base a quale criterio fu concessa la rioccupabilità (neutralizzazione, esame dell'aria ambiente, controllo con animali sensibili, ecc.) e l'ora in cui fu concessa.

Visto: Il Capo del Governo Ministro per l'Interno: MUSSOLINI.

ALLEGATO 8° (art. 42, 49)
(registro a « madre e figlia »)

LICENZA DI UTILIZZARE IL GAS TOSSICO

(madre) (1) N.

Vista la domanda in data n. del sig. (2)
con la quale si richiede la licenza di utilizzare il gas tossico (1)
nei locali (3)
nella località (4)


si concede:
al sig. (2) di utilizzare il gas tossico (1)
nella quantità di gr. per ogni metro cubo di spazio ambiente, ne. . . seguent. . . local. . .
(5)
a mezzo del seguente personale dipendente dallo stesso sig. (2)

Direttore tecnico: sig.

- Operatori:
1. munito di patente n. rilasciata dal Prefetto di
 2. id. id.
 3. id. id.
 4. id. id.

sotto la osservanza delle condizioni e norme contenute nel Regolamento approvato con il
Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, nonché delle seguenti altre: (6)

Rilasciato il foglio delle operazioni n.



Addi 19

Il (7)

(1) Nome scientifico e commerciale del gas tossico
 (2) Nome del titolare dell'autorizzazione (art. 6)
 (3-4) Indicazione dei locali o della località (art. 40, 41 e 47 del Regolamento - vedasi domanda di licenza).
 (5) Specificazione del locale (art. 40 e 41) o della località (art. 47).
 (6) Art. 42 e 49.
 (7) Autorità che rilascia la licenza (di P. S. o di Porto).

ALLEGATO 8° (art. 42, 49)

LICENZA DI UTILIZZARE IL GAS TOSSICO

(figlia) (1) N.

Vista la domanda in data n. del sig. (2)
con la quale si richiede la licenza di utilizzare il gas tossico (1)
nei locali (3)
nella località (4)


si concede:
al sig. (2) di utilizzare il gas tossico (1)
nella quantità di gr. per ogni metro cubo di spazio ambiente, ne. . . seguent. . . local. . .
(5)
a mezzo del seguente personale dipendente dallo stesso sig. (2)

Direttore tecnico: sig.

- Operatori:
1. munito di patente n. rilasciata dal Prefetto di
 2. id. id.
 3. id. id.
 4. id. id.

sotto la osservanza delle condizioni e norme contenute nel Regolamento approvato con il
Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, nonché delle seguenti altre: (6)

Rilasciato il foglio delle operazioni n.



Addi 19

Il (7)

(1) Nome scientifico e commerciale del gas tossico.
 (2) Nome del titolare dell'autorizzazione (art. 6)
 (3-4) Indicazione dei locali o delle località (art. 40, 41 e 47 del Regolamento - Vedasi domanda di licenza).
 (5) Specificazione dei locali (art. 40 e 41) o della località (art. 47).
 (6) Art. 42 e 49.
 (7) Autorità che rilascia la licenza (di P. S. o di Porto).

Visto:
 Il Capo del Governo
 Ministro per l'Interno:
 MUSSOLINI.

